

### Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole camerata Perna, al Ministro delle corporazioni, « per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni che precisino la qualifica che spetta agli odontotecnici, allo scopo di disciplinare con criteri di uniformità il trattamento che ad essi spetta nei rapporti con i datori di lavoro, tenuto conto che la loro prestazione è, per quanto tecnica, puramente manuale, esecutiva, contenuta nei limiti determinati dal Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e tenuto conto dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1926, n. 562 (998) ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni ha facoltà di rispondere.

LANTINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il camerata Perna nel formulare la interrogazione, non ha messo il Ministero delle corporazioni nella possibilità di dargli risposta favorevole. Infatti, oltre al riferimento alla legge che disciplina l'esecuzione dell'attività sanitaria e della professione sanitaria, citata nella sua interrogazione, egli evidentemente ha fatto riferimento alla legge sull'impiego privato e alle sentenze della Magistratura del lavoro. Per quanto riguarda le leggi vigenti sul contratto di impiego privato, questa non dà una definizione dell'impiegato, nè contiene una elencazione di prestatori d'opera, ai quali sia di diritto riconosciuta la qualifica di impiegato, ma si limita stabilire in linea generale, gli elementi intrinseci della prestazione impiegatizia.

La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro agli effetti della tutela che, con norme imperative, la legge accorda agli impiegati, è lasciata al Magistrato il quale, quando sorga controversia circa la natura del rapporto contrattuale, può disporre caso per caso, in base all'esame della natura delle mansioni esercitate, e decidere se nella prestazione d'opera ricorrano o no gli estremi richiesti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di impiegato e la conseguente applicabilità o meno delle disposizioni contenute nella legge stessa.

Per quanto riguarda l'odontotecnico, la giurisprudenza ha costantemente negato alla sua opera il carattere impiegatizio e il Ministero delle corporazioni non può che prendere atto di tale interpretazione data dalla Magistratura, in quanto che l'odontotecnico non esercita più funzioni di natura

impiegatizia, ma deve considerarsi un prestatore d'opera manuale, per quanto specializzato e di ordine tecnico. Appunto perciò non è possibile al Ministero di emanare provvedimenti diretti a dichiarare la mancanza nell'odontotecnico della qualità di impiegato, perchè una dichiarazione del genere sarebbe in contrasto con il sistema della legge vigente la quale, come ho accennato, non contiene una elencazione degli impiegati nè una esclusione di determinate categorie di prestatori d'opera.

Lo scopo dell'onorevole interrogante di disciplinare in modo uniforme il trattamento da farsi agli odontotecnici nei loro rapporti con i datori di lavoro, può invece essere conseguito attraverso un contratto collettivo di lavoro nazionale, che le parti, per mezzo delle Associazioni professionali competenti, possono stipulare per stabilire esattamente e praticamente la figura dello odontotecnico, quale prestatore d'opera manuale specializzata.

Tali contratti collettivi dovranno naturalmente contenere oltre la definizione precisa del carattere attribuito alla prestazione d'opera dell'odontotecnico, anche la disciplina delle condizioni di lavoro e quelle particolari garanzie che le Associazioni stipulanti ritengano più opportune, data la specialità delle mansioni compiute dagli odontotecnici. E che questa sia la posizione precisa è anche provato dal fatto che la interrogazione del camerata Perna ha indotto le Associazioni professionali, che inquadrano a titolo diverso gli odontotecnici, cioè a dire la Confederazione dei lavoratori del commercio e la Federazione degli artigiani, a manifestare le loro opinioni in proposito al Ministero delle corporazioni. Non resta quindi che invitare le Associazioni, a cui la qualifica e la ricognizione di questa prestazione interessa, di adoperare gli strumenti poderosi precisi e giusti, che qualificano tutte le categorie e i rapporti di lavoro delle categorie professionali in tutta l'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Perna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PERNA. Ringrazio il Sottosegretario delle corporazioni della risposta, ma non posso dichiararmi soddisfatto. Lo scopo dell'interrogazione era quello di poter stabilire e precisare la figura giuridica rispetto ai patti di lavoro, dell'odontotecnico, perchè esiste il contratto tipo nazionale dei dipendenti dagli studi professionali, il quale non con-